SENTENZA DELLA CORTE (prima sezione)
2 maggio 1985 *

Nel procedimento 109/84,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dallo Oberverwaltungsgericht del Land Renania settentrionale - Vestfalia nella causa dinanzi ad esso pendente fra

Klaus von Menges, residente in Mülheim,

e

Land Nordrhein-Westfalen,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1),

LA CORTE (prima sezione),

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, T. Koopmans e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: P. Heim

viste le osservazioni presentate:

— per il sig. von Menges, attore nella causa principale, dall'avv. Michael Klein, del foro di Essen, Repubblica federale di Germania,

— per la Commissione delle Comunità europee, dal suo consigliere giuridico sig. Bernhard Jansen, in qualità di agente,

viste le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 31 gennaio 1985,

ha pronunciato la seguente

* Lingua processuale: il tedesco.

SENTENZA

(Parte « In fatto » non riprodotta)

In diritto

1 Con ordinanza 16 marzo 1984, pervenuta in cancelleria il 19 aprile successivo, l'Oberverwaltungsgericht del Land Renania settentrionale-Vestfalia ha proposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU 1977, n. L 131, pag. 1).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a detto giudice tra il sig. Klaus von Menges ed il Land Renania settentrionale - Vestfalia.

3 Il sig. von Menges, che conduceva direttamente un'azienda agricola di sua proprietà a Bad Driburg nella Repubblica federale di Germania e ivi allevava vacche da latte, aveva chiesto ed ottenuto nel 1980 un premio per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari. In conformità all'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1078/77, egli si era impegnato a non mettere in commercio latte o prodotti lattiero-caseari per un periodo di cinque anni.

4 Nel 1981, il sig. von Menges dava in affitto la sua azienda. L'affittuario intendeva, fra l'altro, allevarvi pecore da latte. Il sig. von Menges si informava presso le autorità competenti per sapere se questo allevamento di pecore da latte e la vendita del latte di pecora fossero compatibili con gli obblighi ch'egli si era assunto nel chiedere il premio di non commercializzazione e che l'affittuario si era impegnato a sua volta ad osservare. Avendo avuto risposta negativa, il sig. von Menges si rivolgeva all'autorità giudiziaria tedesca affinché fosse dichiarato che il latte di pecora ed i prodotti da esso derivati potevano essere messi in commercio senza pregiudicare la concessione del premio di non commercializzazione.

5 In tale contesto il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

« Se nella nozione " latte e prodotti lattiero-caseari " di cui all'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero, rientrino anche il latte di pecora ed i relativi prodotti ».

6 Il sig. von Menges, il Land Renania settentrionale - Vestfalia, nonché la Commissione delle Comunità europee hanno presentato osservazioni scritte.

7 Il sig. von Menges suggerisce di risolvere la questione in senso negativo, in quanto, anche se il diritto comunitario non definisce la nozione di « latte », l'assimilazione delle espressioni « latte » e « latte di vacca » deriverebbe necessariamente dal legame molto stretto esistente tra gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari e quelli dell'organizzazione comune del mercato della carne bovina. Egli menziona, inoltre, numerose disposizioni della normativa comunitaria in materia di latte, le quali, a suo parere, avrebbero senso solo se per latte si intende esclusivamente il latte di vacca.

8 Secondo il Land Renania settentrionale - Vestfalia, un'interpretazione in senso più ampio dell'espressione « latte » sarebbe corroborata dalla tariffa doganale comune, dal regolamento di base n. 804/68 e dalle normative internazionali quali, ad esempio, le norme di base della FAO. Nessuno dei testi sopra menzionati conterrebbe infatti espresse disposizioni miranti ad escludere il « latte di pecora » dalla definizione dell'espressione « latte ».

9 La Commissione, a sua volta, ritiene che l'obiettivo del regime dei premi, che è di contribuire alla riduzione della produzione di latte, non potrebbe essere raggiunto se i produttori di latte di vacca potessero approfittare della ristrutturazione, incoraggiata mediante risorse comunitarie, per riconvertire la loro azienda all'allevamento di ovini da latte. Non si dovrebbe infatti dimenticare che il latte di pecora è generalmente utilizzato per la fabbricazione di formaggi che sono direttamente in concorrenza con i formaggi ottenuti dal latte di vacca. Del resto, da numerose

norme del regolamento n. 1078/77, summenzionato, e del regolamento della Commissione 23 giugno 1978, n. 1391, recante modalità di applicazione modificate del regime dei premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU 1978, L 167, pag. 45), si desumerebbe che l'espressione « latte » va interpretata nel senso che essa comprende anche il latte di pecora.

10 Al fine di risolvere la questione posta è opportuno, in primo luogo, esaminare le norme dei regolamenti nn. 1078/77 e 1391/78 che menzionano gli ovini.

11 Per quanto riguarda il regolamento n. 1078/77, si deve constatare che, in base all'art. 3, n. 2, lett. c), la concessione del premio di riconversione è subordinato, fra l'altro, all'impegno del produttore di detenere in media nella sua azienda, durante il periodo di riconversione, un numero di unità di bovini e di ovini uguale o superiore a quello detenuto nella stessa azienda alla data di riferimento. Ora, come risulta dall'art. 1, n. 1, di questo stesso regolamento, il premio viene concesso « per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero verso la produzione di carni », di modo che non si possano sostituire mandrie bovine a orientamento lattiero con mandrie ovine ad orientamento lattiero. Dato che l'obiettivo perseguito mediante il premio di riconversione non è la produzione di carne, ma la riduzione delle eccedenze di latte, come risulta espressamente dal preambolo del regolamento n. 1078/77, il fatto che la riconversione in ovini è consentita solo in quanto si tratti di ovini per la produzione di carne dimostra che tale obiettivo può essere compromesso dalla produzione di latte di pecora. Ma se la produzione, e quindi anche la messa in commercio, di latte di pecora non è consentita nell'ambito del premio di riconversione, non si può ammettere che essa lo sia nell'ambito del premio di non commercializzazione, che persegue manifestamente la stessa finalità.

12 Per quanto riguarda il regolamento n. 1391/78, si deve rilevare che, in base all'art. 4, n. 2, lett. b), la domanda di concessione di un premio di non commercializzazione o di riconversione deve indicare, tra l'altro, « il numero totale di bovini ed ovini presenti nell'azienda al momento della presentazione della domanda ». Il requisito della menzione degli ovini si può spiegare solo col fatto che il latte prodotto da questi animali costituisce anch'esso oggetto dell'obbligo di non commercializzazione. Se così non fosse, non vi sarebbe infatti alcun motivo di menzionarli, come avviene per altri animali che il richiedente di un premio può allevare nella sua azienda, senza che ciò rientri in alcun modo nella normativa di cui trattasi. Neppure si può ritenere che la menzione degli ovini sia richiesta solo nell'ambito

del premio di riconversione: il punto cc) della suddetta lett. b), che impone di menzionare nella domanda, nel caso del premio di riconversione, « il numero degli altri animali classificati conformemente alle disposizioni dell'art. 2, paragrafo 1, lett. b) », tra i quali figurano anche gli ovini, pone in realtà un requisito supplementare rispetto a quello contemplato dall'art. 4, n. 2, lett. b), in quanto mira a consentire di verificare se il beneficiario di un premio di riconversione abbia rispettato l'obbligo, contemplato dall'art. 3, n. 2, lett. c), del regolamento n. 1078/77, di « detenere nella sua azienda, durante il periodo di riconversione, un numero di unità di bovini o di ovini uguale o superiore a quello detenuto nella stessa azienda alla data di riferimento ».

13 Queste conclusioni vengono inoltre corroborate da un'altra constatazione basata sulla finalità del regime dei premi.

14 Come risulta dal 1° punto del preambolo del regolamento n. 1078/77, la finalità del regime dei premi è la lotta contro le « cospicue e crescenti eccedenze » che caratterizzano il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Per raggiungere tale obiettivo, il regolamento contempla, come risulta dal 2° punto del preambolo, la concessione, da un lato, dei premi detti di non commercializzazione agli agricoltori che rinunciano alla commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero caseari e, dall'altro, dei premi detti di riconversione a coloro che riconvertono verso la produzione di carni le loro mandrie bovine ad orientamento lattiero.

15 L'obiettivo di ridurre le eccedenze di latte, o almeno di limitarne l'aumento, implica che gli obblighi posti a carico dei beneficiari dei premi debbano essere interpretati nel senso più favorevole alla realizzazione di questo scopo.

16 Occorre quindi esaminare se sia necessario, ai fini sopra menzionati, che l'impegno di non mettere in commercio latte, assunto dal beneficiario di un premio di non commercializzazione, riguardi anche il latte di pecora.

17 Si deve ricordare che uno degli utilizzi rilevanti del latte di vacca è la produzione di formaggi i quali, almeno in parte, subiscono la concorrenza dei formaggi prodotti con latte di pecora. Un aumento della produzione di formaggi a base di latte di pecora porterebbe ad una diminuzione della vendita di formaggi a base di latte di vacca e quindi alla formazione di nuove eccedenze a causa di una minore utilizzazione, a tal fine, del latte di vacca.

18 In proposito, la Commissione ha osservato che notevoli quantitativi di latte di vacca vengono utilizzati nella produzione di taluni tipi di formaggi che erano all'origine formaggi a base di latte di pecora, ma la cui domanda è talmente aumentata da non poter più essere soddisfatta dai soli prodotti ottenuti dal latte di pecora.

19 Si deve quindi concludere che, anche se i suddetti punti del preambolo del regolamento n. 1078/77 hanno preso in considerazione in particolare il latte di vacca, anche una maggiore produzione di latte di pecora può contribuire alla formazione di eccedenze di latte. Ne deriva che l'interpretazione secondo cui il latte di pecora non rientrerebbe nella nozione relativa al « latte » che il beneficiario di un premio di non commercializzazione si impegna a non mettere in commercio è incompatibile con le finalità del regime dei premi, e ciò a maggior ragione in quanto una siffatta interpretazione porterebbe il regime dei premi ad incoraggiare esso stesso la riconversione dell'allevamento di bovini da latte in allevamento di ovini da latte e quindi a favorire la creazione di nuove eccedenze.

20 In base a quanto precede, si deve risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che la nozione « latte e prodotti lattiero-caseari » di cui all'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1078/77 comprende anche il latte di pecora ed i prodotti da esso derivati.

Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (prima sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dallo Oberverwaltungsgericht del Land Renania settentrionale - Vestfalia, con ordinanza 16 marzo 1984, dichiara:

La nozione « latte e prodotti lattiero-caseari » di cui all'art. 2, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1078/77 comprende anche il latte di pecora ed i prodotti da esso derivati.

Bosco Koopmans Joliet

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 2 maggio 1985.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della prima sezione

G. Bosco